

## REGOLAMENTO (CE) N. 216/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1996

che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(GU CE n. L 28 del 6.2.1996, pag. 11)

modificato dal regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione

del 6 dicembre 2004

(GU CE n. L 360 del 7.12.2004, pag. 8)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario<sup>1</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3288/94<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 140, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 40/94 (nel prosieguo: il «regolamento») istituisce un nuovo sistema di marchio che consente un marchio valido in tutta la Comunità possa essere ottenuto sulla base di una domanda all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (nel prosieguo: «l'Ufficio»);

considerando che a tal fine il regolamento contiene in particolare le disposizioni necessarie per la procedura di registrazione del marchio comunitario e per l'amministrazione dei marchi comunitari, per i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio e per la decadenza o nullità del marchio comunitario;

considerando che in forza dell'articolo 130 del regolamento le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi contro le decisioni degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi nonché delle divisioni di annullamento;

considerando che il titolo VII del regolamento contiene i principi fondamentali in materia di ricorso contro le decisioni degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi e delle divisioni di annullamento;

considerando che il titolo X del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, che attua il regolamento n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario<sup>3</sup>, contiene le norme di attuazione del titolo VII del regolamento;

considerando che il presente regolamento completa le suddette altre disposizioni, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione delle commissioni e la procedura orale;

considerando che è opportuno che, prima dell'inizio di ogni anno d'attività, sia fissato da un organo all'uopo costituito un piano di ripartizione delle pratiche tra le commissioni di ricorso; che a tale scopo quest'organismo dovrebbe prevedere criteri oggettivi, ad esempio classi di prodotti e servizi, oppure la lettera iniziale del nome del ricorrente;

considerando che, per facilitare l'istruzione e il trattamento dei ricorsi, sarà designato per ogni caso un relatore avente in particolare l'incarico di preparare le comunicazioni alle parti e redigere progetti di decisione;

considerando che le parti dei provvedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso non sono sempre in grado o disposte a richiamare l'attenzione delle commissioni stesse su questioni di interesse generale connesse con il caso in discussione; che alle commissioni di ricorso dovrebbe essere pertanto accordata la facoltà di invitare il presidente dell'Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta di quest'ultimo, a presentare osservazioni su questioni di interesse generale attinenti ad un caso all'esame delle commissioni stesse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 141 del regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

#### Presidium delle commissioni di ricorso<sup>4</sup>

1. L'organo di cui agli articoli 130 e 131 del regolamento è il Presidium delle commissioni di ricorso (nel seguito "il Presidium").

2. Il Presidium è composto dal presidente delle commissioni di ricorso, in qualità di presidente, dai presidenti delle singole commissioni e dai membri delle commissioni eletti al loro interno, per ciascun anno civile, dall'insieme dei membri delle commissioni ad eccezione del presidente delle commissioni di ricorso e dei presidenti di commissione. Il numero di membri così eletti è pari a un quarto dei membri delle commissioni con esclusione del presidente delle commissioni e dei presidenti di commissione, arrotondato, se del caso, all'unità superiore.

3. In caso di impedimento del presidente delle commissioni di ricorso o qualora il suo posto sia vacante, la presidenza del Presidium viene esercitata:

- a) dal presidente di commissione con la maggiore anzianità di servizio in seno alle commissioni di ricorso o,
- b) a parità di anzianità di servizio, dal presidente di commissione decano per età.

4. Le deliberazioni del Presidium sono valide solo se sono presenti almeno i due terzi dei suoi membri, tra cui il presidente del Presidium stesso e due presidenti di commissione. Le decisioni del Presidium sono adottate a maggioranza; in caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.

<sup>1</sup> GU n. L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

<sup>2</sup> GU n. L 349 del 31.12.1994, pag. 83.

<sup>3</sup> GU n. L 303 del 15.12.1995, pag. 1.

<sup>4</sup> Modificato dal regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione del 6.12.2004.

5. Prima dell'inizio di ciascun anno civile, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 ter, il Presidium fissa i criteri oggettivi di ripartizione dei ricorsi fra le commissioni per l'anno civile considerato e designa i membri titolari e supplenti per ciascuna commissione per il suddetto anno. Ciascun membro di commissione di ricorso può essere designato per più commissioni come membro titolare o supplente. Questi provvedimenti possono essere modificati, all'occorrenza, nel corso dell'anno civile considerato. Le decisioni prese dal Presidium a norma del presente paragrafo sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

6. Il Presidium è inoltre competente a:

- a) definire le disposizioni di natura procedurale necessarie per la gestione dei ricorsi per i quali le commissioni sono adite e le norme necessarie per l'organizzazione delle attività delle commissioni;
- b) decidere su eventuali conflitti in merito alla ripartizione dei ricorsi fra commissioni di ricorso;
- c) fissare il proprio regolamento interno;
- d) dettare istruzioni pratiche di natura procedurale per le parti nei procedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso, in particolare per quanto riguarda la presentazione di memorie e di osservazioni scritte e lo svolgimento delle procedure orali;
- e) esercitare qualsiasi altro potere attribuitogli dal presente regolamento.

7. Il presidente delle commissioni di ricorso consulta il Presidium sulla definizione delle esigenze di spesa delle commissioni, che comunica al presidente dell'Ufficio al fine di predisporre lo stato di previsione, nonché, qualora lo ritenga necessario, su qualsiasi altra questione relativa alla gestione delle commissioni di ricorso.

#### **Articolo 1 bis** **Commissione allargata<sup>5</sup>**

1. La commissione istituita dall'articolo 130, paragrafo 3, del regolamento è la commissione allargata.

2. La commissione allargata è composta da nove membri fra cui il presidente delle commissioni di ricorso, in qualità di presidente, i presidenti delle singole commissioni, il relatore designato prima del deferimento alla commissione allargata, se del caso, e i membri scelti a rotazione a partire da un elenco comprendente tutti i membri delle commissioni di ricorso ad eccezione del presidente delle commissioni e dei presidenti di commissione.

Il Presidium stabilisce in base a criteri obiettivi l'elenco di cui al primo comma nonché le norme per la selezione dei membri di detto elenco che compongono la commissione allargata. Detto elenco e tali norme sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Se non è stato designato un relatore prima del deferimento alla commissione allargata, il presidente della commissione allargata nomina il relatore fra i membri della commissione allargata.

3. In caso di impedimento del presidente delle commissioni di ricorso, qualora il suo posto sia vacante, o in caso di astensione o ricusazione a norma dell'articolo 132 del regolamento, la presidenza della commissione allargata viene esercitata:

- a) dal presidente di commissione con la maggiore anzianità di servizio in seno alle commissioni di ricorso o,
- b) a parità di anzianità di servizio, dal presidente di commissione decano per età.

4. In caso di impedimento di un altro membro della commissione allargata o di astensione o ricusazione a norma dell'articolo 132 del regolamento, si procede alla sua sostituzione ricorrendo all'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo e seguendo il suo ordine.

5. Le deliberazioni della commissione allargata e le procedure orali dinanzi alla stessa sono valide solo se sono presenti almeno sette dei suoi membri, fra cui il suo presidente e il relatore.

Se la commissione allargata delibera in presenza di solo otto dei suoi membri, il membro con la minore anzianità di servizio in seno alle commissioni di ricorso non partecipa al voto, tranne qualora si tratti del presidente o del relatore, nel qual caso il membro con l'anzianità di servizio immediatamente superiore a quella del presidente o del relatore non partecipa al voto.

#### **Articolo 1 ter** **Deferimento alla commissione allargata<sup>6</sup>**

1. Una commissione può deferire alla commissione allargata un ricorso per il quale è stata adita qualora lo ritenga giustificato dalla difficoltà giuridica, dall'importanza del ricorso o da particolari circostanze, in particolare qualora le commissioni di ricorso abbiano pronunciato decisioni divergenti su una questione di diritto sollevata dal ricorso in questione.

2. Una commissione deferisce alla commissione allargata un ricorso per il quale è stata adita qualora ritenga di doversi allontanare da un'interpretazione della legislazione applicabile fornita in una precedente decisione della commissione allargata.

3. Il Presidium, su proposta del presidente delle commissioni di ricorso presentata di propria iniziativa o su richiesta di un membro del Presidium, può deferire alla commissione allargata un ricorso per il quale una commissione è stata adita qualora lo ritenga giustificato da difficoltà in diritto, dall'importanza del ricorso o da particolari circostanze, in particolare qualora le commissioni di ricorso abbiano pronunciato decisioni divergenti su una questione di diritto sollevata dal ricorso in questione.

4. La commissione allargata rinvia senza indugio il ricorso alla commissione inizialmente adita qualora ritenga che non sussistano le condizioni per la devoluzione.

---

<sup>5</sup> Aggiunto dal regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione del 6.12.2004.

<sup>6</sup> Aggiunto dal regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione del 6.12.2004.

5. Tutte le decisioni relative al deferimento dinanzi alla commissione allargata sono motivate e vengono comunicate alle parti.

#### **Articolo 1 quater**

##### **Decisioni di un solo membro<sup>7</sup>**

1. Il Presidium stabilisce un elenco indicativo dei tipi di ricorsi che le commissioni, tranne in caso di particolari circostanze, possono attribuire ad un solo membro, quali le decisioni che concludono il procedimento in seguito ad un accordo tra le parti e le decisioni sui costi o sull'ammissibilità del ricorso.

Il Presidium può inoltre stabilire un elenco dei tipi di ricorsi per i quali si esclude la devoluzione ad un solo membro.

2. La decisione di attribuire ad un solo membro qualsiasi ricorso che rientri fra i tipi di ricorsi definiti dal Presidium conformemente al paragrafo 1 può essere delegata dalla commissione al suo presidente.

3. La decisione sull'attribuzione del ricorso ad un solo membro viene comunicata alle parti.

Il membro a cui è stato attribuito il ricorso lo rinvia alla commissione qualora ritenga che le condizioni per la devoluzione non sussistano più.

#### **Articolo 1 quinquies**

##### **Deferimento di un ricorso in seguito ad una sentenza della Corte di giustizia<sup>8</sup>**

1. Se, in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento, i provvedimenti necessari per conformarsi a una sentenza della Corte di giustizia che annulla interamente o parzialmente la decisione di una commissione di ricorso o della commissione allargata comprendono un nuovo esame da parte delle commissioni di ricorso del ricorso oggetto della decisione, il Presidium stabilisce se il ricorso debba essere deferito alla commissione che ha preso questa decisione, ad un'altra commissione o alla commissione allargata.

2. Quando il ricorso è deferito ad un'altra commissione, quest'ultima non potrà comprendere nessuno dei membri che hanno preso parte alla decisione contestata. Quest'ultima disposizione non si applica quando il ricorso è deferito alla commissione allargata.

#### **Articolo 2**

##### **Sostituzione dei membri**

1. La sostituzione mediante supplenti ha luogo, in particolare, per ferie, malattia, impegni inderogabili e impedimenti ai sensi dell'articolo 132 del regolamento.

2. Il membro che chiede di essere sostituito da un supplente informa senza indugio il proprio presidente di commissione del suo impedimento.

#### **Articolo 3**

##### **Astensione e ricusazione**

1. Se una commissione di ricorso viene a conoscenza di un possibile motivo di astensione o ricusazione ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 3 del regolamento, che non sia stato comunicato dal membro di cui trattasi o dalle parti del procedimento, si applica la procedura dell'articolo 132, paragrafo 4 del regolamento.

2. Il membro di cui trattasi è invitato a presentare osservazioni sulla sussistenza del motivo di astensione o ricusazione.

3. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 4 del regolamento.

#### **Articolo 4**

##### **Relatori**

1. Il presidente di ciascuna commissione designa per ogni ricorso uno dei membri della sua commissione o se stesso per le funzioni di relatore.

2. Il relatore compie un esame preliminare del ricorso. All'occorrenza redige le comunicazioni alle parti sotto la direzione del presidente della commissione. Il relatore firma tali comunicazioni a nome della commissione.

3. [soppresso]<sup>9</sup>

3.<sup>10</sup> Il relatore redige i progetti di decisione.

#### **Articolo 5**

##### **Cancelleria<sup>11</sup>**

1. Presso le commissioni di ricorso viene istituita una cancelleria, che ha segnatamente il compito, sotto l'autorità del presidente delle commissioni di ricorso, di ricevere, trasmettere, conservare e notificare tutti i documenti relativi al procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso e di formare i relativi fascicoli.

2. La cancelleria è diretta da un cancelliere. Il presidente delle commissioni designa un agente di cancelleria incaricato di esercitare le funzioni di cancelliere in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo o qualora il suo posto sia vacante.

3. La cancelleria controlla in particolare il rispetto dei termini e delle altre condizioni di forma relative alla presentazione del ricorso e della memoria contenente i motivi del ricorso.

---

<sup>7</sup> Aggiunto dal regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione del 6.12.2004.

<sup>8</sup> Aggiunto dal regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione del 6.12.2004.

<sup>9</sup> Soppresso dal regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione del 6.12.2004.

<sup>10</sup> Numerazione del paragrafo modificata dal regolamento (CE) n. 2082/2004 del 6.12.2004.

<sup>11</sup> Modificato dal regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione del 6.12.2004.

Qualora venga rilevata un'irregolarità tale da comportare l'inammissibilità del ricorso, il cancelliere trasmette senza indugio un parere motivato al presidente della commissione di ricorso interessata.

4. I verbali delle procedure orali e degli atti istruttori sono redatti dal cancelliere o, previo consenso del presidente delle commissioni di ricorso, da qualsiasi altro agente delle commissioni di ricorso designato dal presidente della commissione interessata.

5. Il presidente delle commissioni di ricorso può affidare al cancelliere l'attribuzione dei ricorsi alle commissioni di ricorso conformemente ai criteri di attribuzione definiti dal Presidium.

Su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, il Presidium può affidare alla cancelleria altri compiti relativi allo svolgimento del procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso.

#### **Articolo 6**

##### **Modifica della composizione delle commissioni**

1. Qualora la composizione di una commissione sia modificata successivamente alla procedura orale, le parti sono informate che, se una di esse lo richiede, la procedura orale è rinnovata dinanzi alla commissione nella nuova composizione. Il rinnovo della procedura orale ha luogo anche qualora il nuovo membro della commissione lo richieda e gli altri membri vi consentano.

2. Il nuovo membro della commissione è vincolato alla stessa stregua degli altri dalle decisioni interlocutorie già adottate.

3. Quando un membro di commissione sia impedito allorché la commissione ha già adottato la decisione definitiva, non si provvede alla sostituzione. Se si tratta del presidente della commissione, la decisione è sottoscritta in sua vece dal membro della commissione con maggiore anzianità di servizio presso la commissione stessa; a parità di anzianità di servizio, sottoscrive il membro più anziano d'età.

#### **Articolo 7**

##### **Riunione di ricorsi**

1. Se contro una stessa decisione sono presentati più ricorsi, questi sono trattati nell'ambito dello stesso procedimento.

2. Se contro decisioni diverse sono presentati ricorsi che debbono essere esaminati da una commissione nella medesima composizione, questa, con l'accordo delle parti, può trattare tali ricorsi nell'ambito dello stesso procedimento.

#### **Articolo 8**

##### **Svolgimento del procedimento<sup>12</sup>**

1. Quando il cancelliere trasmette al presidente di una commissione di ricorso un parere sull'ammissibilità di un ricorso conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, il presidente della commissione interessata può sospendere l'istruzione del caso e invitare la commissione a pronunciarsi sull'ammissibilità del ricorso o riservare il giudizio sull'ammissibilità del ricorso alla decisione che conclude il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

2. Nei procedimenti inter partes, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento, la memoria con i motivi del ricorso e le osservazioni di risposta possono essere completate da una replica del ricorrente, presentata entro due mesi a partire dalla notifica delle osservazioni di risposta, e da una controreplica della parte convenuta, presentata entro due mesi a partire dalla notifica della replica.

3. Nei procedimenti inter partes, la parte convenuta può formulare nella sua risposta delle conclusioni volte all'annullamento o alla riforma della decisione contestata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso. Queste conclusioni diventano prive di oggetto in caso di rinuncia del ricorrente.

#### **Articolo 9**

##### **Procedura orale**

1. Qualora venga esperita la procedura orale, la commissione provvede affinché le parti forniscano tutte le informazioni e i documenti utili prima dell'udienza.

2. Insieme alla citazione alla procedura orale, la commissione può inviare alle parti una comunicazione indicante i punti che, a quanto consta, rivestono particolare importanza o il fatto che talune questioni non sono più controverse, ovvero contenente osservazioni che consentano di concentrare la procedura sui punti essenziali.

3. La commissione procura che il caso esaminato sia maturo per la decisione al termine della procedura orale, a meno che non vi ostino particolari ragioni.

#### **Articolo 10**

##### **Comunicazioni alle parti**

Qualsiasi comunicazione alle parti che la commissione ritenga utile effettuare in merito alla possibile valutazione di determinate questioni di diritto o di fatto deve avvenire in modo tale da non risultare vincolante per la commissione stessa.

#### **Articolo 11**

##### **Osservazioni su questioni d'interesse generale**

La commissione, su sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata del presidente dell'Ufficio, può invitare quest'ultimo a presentare per iscritto od oralmente osservazioni su questioni d'interesse generale che sorgano nell'ambito di procedimenti dinanzi ad essa pendenti. Le parti hanno il diritto di prendere posizione su tali osservazioni.

---

<sup>12</sup> Modificato dal regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione del 6.12.2004. Le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 216/96 quali modificate dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2082/2004 si applicano esclusivamente ai procedimenti per i quali il ricorso è stato presentato dopo il 27.12.2004 (articolo 2 dal regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione del 6.12.2004).

## **Articolo 12**

### **Deliberazioni che precedono le decisioni**

Il relatore presenta agli altri membri della commissione un progetto della decisione da adottare e fissa un congruo termine affinché possano opporsi o sollecitare modifiche. La commissione si riunisce per deliberare sulla decisione da adottare se risulta che i suoi membri hanno opinioni divergenti. Partecipano alla deliberazione soltanto i membri della commissione. Tuttavia il presidente della commissione interessata può autorizzare ad assistervi altri funzionari, quali cancellieri o interpreti. La deliberazione è segreta.

## **Articolo 13**

### **Ordine da seguire nella votazione**

1. Nella deliberazione dei membri di commissione, il relatore esprime la propria opinione per primo ed il presidente per ultimo, a meno che non svolga le funzioni di relatore.
2. Nelle votazioni viene seguito lo stesso ordine, salvo che il presidente vota per ultimo quando è altresì relatore.

## **Articolo 14**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.<sup>13</sup>

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1996.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

---

<sup>13</sup> Entrata in vigore: il 9.2.1996. Data dell'entrata in vigore delle modifiche portate dal regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione del 6.12.2004: il 27.12.2004.